

RITARDATA L'USCITA DI SCENA DI EQUITALIA. I COMUNI CHIEDONO PIÙ POTERI

## Riscossione, le gare possono attendere ancora un anno

Anche per il 2012 è arrivata la tanto attesa proroga dei contratti in corso tra enti locali, concessionari e agenti della riscossione. La manovra Monti, infatti, concede un altro anno di tempo a comuni e province per preparare i bandi e affidare con regolare gara a evidenza pubblica la riscossione delle entrate locali (si veda *Italia Oggi* del 13/12/2011). Nello stesso provvedimento è inoltre previsto che Equitalia solo dal 31 dicembre 2012, anziché dal 1° gennaio, cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

L'articolo 10, comma 13-novies del dl 201/2011, in sede di conversione, dispone l'ulteriore differimento dei termini che consente ai concessionari di effettuare l'attività di riscossione delle entrate locali in base alle «vecchie» convenzioni. La proroga si estende a tutti i contratti in corso alla data del 1° ottobre 2006, salvo diversa determinazione da parte delle amministrazioni locali. Da questa data, in seguito alla riforma attuata con l'articolo 3 del decreto legge 203/2005, convertito nella legge 248/2005, è stato disposto il passaggio in mano pubblica dell'attività di riscossione a mezzo ruolo, affidata a Equitalia. La stessa norma aveva già previsto la proroga dei contratti in corso fino al 31 dicembre 2010 tra comuni e province e i concessionari, Equitalia compresa, iscritti all'albo istituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2011, poi, era stata concessa la proroga fino a fine anno.

Alla scadenza dei contratti, e dunque alla proroga, non sono interessati gli

enti locali che già da tempo si sono avvalsi della facoltà di gestire direttamente la riscossione delle loro entrate (sia spontanea che coattiva) o che proprio in questi ultimi anni sono passati alla gestione diretta. Nel caso in cui abbiano già affidato o intendano affidare con gara la riscossione delle loro entrate, è evidente che per questi contratti va rispettata la naturale scadenza fissata nel bando di gara. Per tutti gli altri enti, invece, la norma del dl impone la gara dal 1 gennaio 2013.

Va ricordato che in base all'articolo 3, a parte le deroghe espresse contenute nella legge, gli affidamenti devono essere fatti nel rispetto delle procedure di gara a evidenza pubblica. A meno che non si tratti di entrate delle regioni o delle società da queste partecipate. In questo caso è sufficiente la richiesta da parte della regione interessata, senza che sia necessario esperire la gara.

Comuni e province, come previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, hanno ampia autonomia nella gestione delle loro entrate. Già da tempo possono fare a meno di riscuotere tramite il concessionario-esattore. Con regolamento possono disciplinare la modalità di gestione delle entrate che ritengono più idonea, avendo la facoltà di scegliere tra la gestione diretta, quella in forma associata, nonché l'affidamento all'esterno. Per queste attività possono avvalersi di soggetti diversi: società pubbliche, miste o soggetti iscritti all'albo ministeriale. Il recupero coatto può avvenire mediante ruolo o tramite ingiunzione fiscale, se svolto in proprio dall'ente locale o dai soggetti abilitati. Proprio riguardo a quest'ultimo strumento è necessario che il legislatore affermi in modo chiaro la sua utilizzabilità, consi-

derato che gli ultimi interventi normativi hanno creato delle incertezze sulla sua abrogazione.

Peraltro, dal 1 ottobre 2006 il ruolo è utilizzabile solo da Equitalia. Questo comporta che essendo il ruolo un'esclusiva della società pubblica, gli enti locali dal 1° gennaio 2013 o anche prima di questa data, per chi sceglie di gestire direttamente o esternalizzare l'attività a prescindere dalla proroga, non potrebbero più riscuotere le loro entrate senza uno strumento alternativo. L'articolo 10, comma 13-octies del dl 201 ha infatti modificato l'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del dl Sviluppo (70/2011) spostando alla fine del 2012 la cessazione delle attività di Equitalia per conto dei comuni.

Considerato che gli enti non potranno più utilizzare il ruolo diventa sempre più necessario potenziare gli strumenti per la riscossione delle entrate locali, sia nel caso in cui i comuni svolgano questa attività direttamente sia se intendano affidarla ad altri concessionari. Come richiesto dall'Anci in un documento presentato nel corso di un'audizione alla commissione finanze della Camera dei deputati, qualora le amministrazioni locali volessero scegliere di gestire direttamente oltre alla riscossione spontanea anche la coattiva, sono penalizzate dal fatto che all'interno del sistema c'è «un'asimmetria non giustificata circa i poteri a disposizione dei diversi soggetti preposti alla gestione». In particolare, l'articolo 35 (commi 25 e 26) del decreto legge 223/2006 attribuisce solo ai dipendenti di Equitalia e alle società da questa partecipate il potere di acquisire determinate informazioni.

**Sergio Trovato**

— Riproduzione riservata —



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.